



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 1° ottobre 2026

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di ROMA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 73-2026 – Scadenza del tirocinio – Richiesta parere in merito all'art. 6, comma 12, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

In relazione al quesito posto con cui, ai fini della applicazione della disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.P.R. 7 agosto 2012 che prevede il termine quinquennale di validità del tirocinio, si chiede se possano assumere rilevanza eventuali cause di forza maggiore, si osserva quanto segue.

L'art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/2012, nel disciplinare l'efficacia temporale del certificato di compiuto tirocinio, prevede espressamente che lo stesso perda efficacia decorsi cinque anni dal suo rilascio, qualora non sia stato superato l'esame di Stato¹. Come evidenziato anche da codesto Ordine, la relazione illustrativa al d.P.R. chiarisce che la disposizione in esame "*stabilisce ... l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei 5 anni successivi alla durata del periodo*".

La previsione normativa è chiara e non contempla alcuna ipotesi di deroga al termine quinquennale di efficacia del tirocinio svolto, né attribuisce all'Ordine (o ad altro soggetto) alcun potere di valutare/autorizzare proroghe o sospensioni del predetto termine in relazione a circostanze individuali o a situazioni di forza maggiore. Ipotesi di deroga non si rinvengono neanche nell'ambito della disciplina dell'esame di Stato, materia di competenza del Ministero dell'Università².

Sul punto si richiama altresì la nota del Ministero prot. n. 2854 del 29 gennaio 2019 (indirizzata a questo Consiglio Nazionale e diffusa agli Ordini con informativa CNDCEC n. 11/2019) con la quale il MIUR – nel precisare che ai fini dell'ammissione all'esame di Stato possono essere considerati validi tutti i tirocini non ancora scaduti alla data di presentazione della domanda - rinvia senza ulteriori precisazioni al termine quinquennale previsto dalla norma, in ciò confermando che al fine dell'ammissione all'esame di Stato rileva unicamente quanto stabilito dal d.P.R. 137/2012.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ La previsione dell'articolo 6, comma 12, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che prevede che il tirocinio perde efficacia decorsi 5 anni dal suo compimento si applica ai soli tirocini iniziati dal giorno successivo alla entrata in vigore del d.P.R. citato, vale a dire dal 16 agosto 2012 (art. 6, comma 14, d.P.R. citato).

In merito alla decorrenza del periodo di validità del tirocinio si veda l'informativa n. 75/2021 e le informative n. 39/2016 e n. 3/2024 in essa richiamate.

² Per gli esami di Stato 2026 si veda l'ordinanza del Ministero dell'Università n. 692 del 27 maggio 2026, con i riferimenti normativi ivi indicati, trasmessa agli Ordini con informativa n. 85/2026.